



## **FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI OPERANTI IN SARDEGNA**

(Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4)

### **DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Oggetto e Finalità)**

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene l'attività dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'istituzione di un fondo di cogaranzia e controgaranzia che assista le garanzie prestate dai Confidi in favore delle PMI operanti in Sardegna.
2. L'intervento sotto forma di cogaranzia o controgaranzia è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle presenti direttive. Il soggetto gestore del fondo ha la facoltà di garantire le operazioni presso il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ottenimento di un grado superiore di copertura.
3. L'Amministrazione Regionale – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Centro Regionale di Programmazione –, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

#### **ARTICOLO 2**

##### **(Riferimenti Normativi)**

1. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle Pmi, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera) secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF;>

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010  
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti\\_stato/DPCM.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>.

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013  
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10>;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_46\\_20080522092941.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf);
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia  
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

### ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) **"PMI"**, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:
  - abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
  - siano in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  - non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
- b) **"Fondo"**, indica il Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia per le PMI, di cui alla Delibera n. 55/36 del 16.12.2009, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n 1/2009 e in attuazione del P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle Pmi, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera), finalizzato a rimborsare i Confidi e le Banche finanziatrici per le garanzie rispettivamente controgarantite e cogarantite dal Fondo escusse su operazioni di finanziamento, e le Banche finanziatrici in caso di inadempienza dei Garanti per le garanzie controgarantite dal Fondo, entro il limite della dotazione del Fondo medesimo; il Fondo potrà essere alimentato con ulteriori risorse regionali e/o del PO 2007–2013 e con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati. Gli interessi maturati sulle giacenze dovranno essere riversati nella disponibilità del Fondo, salvo il rispetto delle limitazioni previste dalla normativa regionale;
- c) **"Gestore del Fondo"** indica la SFIRS SpA, con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4 - 09124 Cagliari;
- d) **"Regolamento del Fondo"** indica il provvedimento amministrativo contenente disposizioni operative disciplinanti, fra l'altro, il regime di gestione dell'intervento conformemente alla normativa comunitaria prevista in materia di aiuti, il funzionamento del Fondo, la procedura di ammissione e di rilascio delle garanzie, la documentazione relativa all'accreditamento dei Garanti e al rilascio delle garanzie, i controlli e l'attivazione della cogaranzia e della controgaranzia da parte dei Garanti e delle Banche finanziatrici;

- e) **“Garanti”**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. ;
- f) **“Banche”** e **“Banche finanziatrici”** , indicano le banche finanziatrici/erogatrici, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi convenzioni in essere con i Garanti;
- g) **“Garanzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti o in favore delle Banche. In caso di inadempimento delle PMI, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche a prima richiesta;
- h) **“Controgaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti. La controgaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la controgaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta:
  - del Garante ammesso all’intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia;
  - del soggetto finanziatore, nel caso di accertata inadempienza del Garante;
- i) **“Cogaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo, su richiesta dei Garanti e congiuntamente alla garanzia rilasciata da questi, in favore delle Banche finanziatrici. La cogaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la cogaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta.
- l) **“Rifinanziamenti”**, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
  - al consolidamento dell’indebitamento a breve termine, con vincolo della Banca al mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l’insorgere di uno degli eventi di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita;
  - alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
- m) **“Nuovi Finanziamenti”**, indica:
  - operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all’ottenimento di finanzia addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della Banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l’insorgere di uno degli eventi di cui all’articolo 4 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative, o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, pena la decadenza della garanzia acquisita;
  - operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI (comprese le operazioni di locazione finanziaria concesse da società di leasing iscritte nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993) e per la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive.

#### **ARTICOLO 4**

#### **(Soggetti Richiedenti)**

1. Possono richiedere l’intervento del Fondo i Garanti iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993. I Garanti iscritti all’elenco di cui all’art. 106 dello stesso decreto possono richiedere l’intervento del Fondo subordinatamente al possesso dei sotto elencati requisiti, presenti alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia e confermati ad ogni richiesta di ammissione agli interventi del Fondo:

- avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a euro 10 milioni fino al 31.12.2010, 20 milioni fino al 31.12.2011 e 35 milioni di euro a partire dal 1.01.2012 come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato o da altra idonea documentazione;

- operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie.

2. Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti sulla base di uno dei seguenti metodi di calcolo:

- a. secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006);
- b. secondo regimi di garanzia statale il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato in base ai premi esenti di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

Qualora la garanzia sia calcolata sulla base del metodo di cui alla lett. b) il differenziale tra il premio calcolato ai sensi del punto b) delle presenti direttive e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del soggetto Gestore.

3. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, è stabilita a carico del Confidi la corresponsione di un premio al soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

4. La controgaranzia e la cogaranzia possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

## **ARTICOLO 5**

### **(PMI Beneficiarie dell'intervento del Fondo)**

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI, come sopra definite, che:

- a. siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane;
- b. abbiano merito di garanzia in base ai parametri eventualmente fissati con il Regolamento del fondo;
- c. non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dai regolamenti richiamati all'articolo 2 delle presenti direttive.

Il Regolamento del fondo può specificare ulteriori requisiti di ammissibilità, per i quali prevedere un supplemento di istruttoria in capo al Soggetto Attuatore, in particolare, in ordine a:

- d. protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- e. revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

2. La Giunta regionale sulla base degli atti di programmazione regionale e di indicatori socio-economici, individua specifiche priorità di intervento che costituiscono atto di indirizzo per il Soggetto Gestore attraverso le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, delle presenti direttive.

## **ARTICOLO 6**

### **(Operazioni Ammissibili)**

1. Sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo le garanzie, rilasciate dai Garanti alle PMI su Rifinanziamenti, Nuovi Finanziamenti e Investimenti (di cui alle lettere, rispettivamente, i), l) ed m) dell'art. 2), fino ad un importo massimo di:
  - a. euro 1.500.000,00 per singola PMI, nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" (di cui all'art. 4, comma 2, lett. a. della presente direttiva);
  - b. euro 2.500.000,00 per singola PMI, nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento in condizioni che escludono l'esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione (di cui all'art. 4, comma 2, lett. b. della presente direttiva).

## **ARTICOLO 7**

### **(Misure e Modalità degli Interventi del Fondo)**

1. La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o Investimento. La misura della controgaranzia è di volta in volta fissata dal soggetto gestore secondo criteri e finalità impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.
2. La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l'importo complessivo garantito non ecceda il limite dell'80% del finanziamento stesso. La misura della cogaranzia è di volta in volta fissata dal soggetto gestore secondo criteri e finalità impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.
3. Le cogaranzie e controgaranzie prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali da parte della RAS né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. L'ammontare delle controgaranzie rilasciate non potrà essere superiore a 10 volte l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, nel limite nei limiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b) e comunque entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

## **ARTICOLO 8**

### **(Funzionamento e Operatività del Fondo)**

1. Il Fondo è costituito presso il soggetto gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R. n 1/2009 e della Delibera n. 55/36 del 16.12.2009.
2. Il rilascio delle cogaranzie e controgaranzie ha ad oggetto finanziamenti dalle Banche finanziatrici e garanzie concesse dai Garanti fino al 31 dicembre 2013.
3. L'ammissione agli interventi del Fondo è deliberata dal Gestore esclusivamente nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6, e la liquidazione degli importi dovuti a Banche finanziatrici e Garanti è disposta nei limiti delle risorse disponibili del Fondo alla data di liquidazione degli importi dovuti.
4. L'operatività del Fondo potrà cessare comunque prima della scadenza di cui al comma 2, del presente articolo, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Sardegna sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.
5. Il soggetto gestore amministra il Fondo di cui al comma 1, con contabilità separata, sulla base del Regolamento del Fondo ed in conformità alle direttive adottate dall'Amministrazione regionale.
6. Il soggetto gestore svolge in particolare le seguenti attività:

- a. delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, le revoche e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti direttive;
- b. propone all'Amministrazione Regionale la eventuale revisione in aumento della quota di accantonamento al Fondo, che non può essere comunque inferiore al 10% dell'esposizione a rischio del Fondo in linea capitale;
- c. delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori;
- d. provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori e ne cura la contabilizzazione;
- e. effettua i controlli post delibera secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- f. procede agli adempimenti amministrativi conseguenti;
- g. cura la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste dall'Amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento;
- h. entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette all'Amministrazione Regionale la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare costi amministrativi e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- i. svolge attività di supporto tecnico nei confronti dall'Amministrazione Regionale in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

## **ARTICOLO 9**

### **(Richiesta di Ammissione agli Interventi del Fondo)**

1. Le richieste di ammissione alla cogaranzia e controgaranzia sono presentate al Gestore dai Garanti compilate su apposito modulo, anche informatico, fornito dal Gestore, predisposto in conformità alla legge, al regolamento del Fondo e ad eventuali altre direttive della Regione, e completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria.
2. La garanzia del Fondo è inefficace in caso di accertata falsità o non veridicità dei dati e delle informazioni riportati nel modulo e nella documentazione di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 10**

### **(Rilascio delle Garanzie)**

1. La cogaranzia e la controgaranzia è rilasciata dal Gestore, nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa, secondo l'ordine cronologico di presentazione ovvero, all'interno di ogni richiesta, secondo l'ordine di concessione della garanzia del Garante. Entro i successivi 10 giorni viene data comunicazione al Garante e alla Banca finanziatrice del rilascio della garanzia del Fondo.

## **ARTICOLO 11**

### **(Controlli)**

1. I Garanti e le PMI sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto dichiarato dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo, fino a 5 anni successivi all'estinzione del finanziamento garantito.
2. Il Gestore effettua, anche su mandato della Regione, le verifiche ed i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalle presenti direttive. Il Gestore può in ogni momento effettuare, anche su mandato della Regione, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i Garanti e le PMI.

## **ARTICOLO 12**

### **(Attivazione della Controgaranzia da parte dei Garanti e delle Banche Finanziatrici)**

1. Il Garante può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita da parte della Banca entro 30 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.
2. In caso di inadempienza del Garante, entro il termine di 60 giorni, la Banca finanziatrice, nei limiti dell'importo della controgaranzia rilasciata, può richiedere direttamente al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione prescritta, la liquidazione dell'importo di competenza.
3. Gli importi dovuti saranno corrisposti, a cura del Gestore, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo al momento della liquidazione.

## **ARTICOLO 13**

### **(Attivazione della Cogaranzia da parte delle Banche Finanziatrici)**

1. La Banca finanziatrice può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.
2. Gli importi dovuti saranno corrisposti, a cura del Gestore, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo al momento della liquidazione.

## **ARTICOLO 14**

### **(Surrogazione Legale)**

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al Garante o alla Banca finanziatrice, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

## **ARTICOLO 15**

### **(Esclusione del Garante Inadempiente)**

1. Il Soggetto Gestore, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza del Garante dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo nelle seguenti ipotesi:
  - a. riscontrata insolvenza in ordine alla garanzia di I livello prestata;
  - b. accertata falsità o non veridicità dei dati e delle informazioni riportati nel modulo e nella documentazione di cui all'articolo 8, comma 1.

## **ARTICOLO 16**

### **(Revoca delle Agevolazioni)**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.
2. Le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, disciplinano le modalità e le condizioni di applicazione.

## **ARTICOLO 17**

### **(Monitoraggio e Controlli)**

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

## **ARTICOLO 18**

### **(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)**

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 2. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)). In particolare sono state rispettate le disposizioni previste per gli aiuti "de minimis"<sup>1</sup> indicati all'art. 2, punto 2 e le condizioni previste dal (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3)<sup>2</sup>.

## **ARTICOLO 19**

### **(Periodo di Validità)**

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

---

#### **[1] Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo

ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

#### **[2] Articolo 11 - Relazioni annuali**

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.



## **ARTICOLO 20**

### **(Informazioni per le Procedure di Accesso)**

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

## **ARTICOLO 21**

### **(Norme Transitorie e Finali)**

1. Il Soggetto Gestore provvederà a dare adeguata pubblicità ed informazione in ordine al funzionamento del Fondo, con particolare riferimento all'avvio, al termine ed all'eventuale sospensione dell'operatività del Fondo medesimo disposta in ragione delle disponibilità delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo.